

**INFORMATIVA AL LAVORATORE
AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL BONUS EX ART. 1, DL N. 66/2014**

Ai lavoratori che, con riferimento al periodo d'imposta 2014:

1. producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato;
2. possiedono un reddito complessivo non superiore a 26.000 euro;
3. applicate le sole detrazioni per lavoro dipendente possiedano ancora un debito di imposta;

SPETTA

a partire dal periodo di paga maggio 2014, un bonus mensile il cui valore massimo su base annua è pari ad euro 640 (da riportare in caso di rapporto di durata inferiore all'anno).

Il sostituto d'imposta (datore di lavoro o committente) riconosce il predetto bonus in via automatica sulla base delle informazioni in suo possesso senza necessità che sia prodotta, da parte dei lavoratori beneficiari, alcuna richiesta di erogazione in tal senso.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che l'effettivo diritto al bonus, nonché la relativa quantificazione, potrebbero essere influenzati dalla sussistenza di eventuali situazioni reddituali personali che esulano dal rapporto in essere con l'azienda.

Si tratta nello specifico di:

1. presunzione di produrre, nel periodo d'imposta 2014, un reddito complessivo superiore a 26.000 euro per effetto di ulteriori redditi rispetto a quelli erogati dall'azienda (ad esempio redditi da fabbricati fatta eccezione del reddito per l'abitazione principale, redditi da terreni, redditi da lavoro autonomo, di capitale, d'impresa, redditi diversi):

NB: la presenza di un reddito complessivo superiore a 26.000 euro fa venir meno il diritto al bonus ed implica l'obbligo di restituzione dello stesso nel caso in cui sia stato riconosciuto.

2. percezione di ulteriori redditi da lavoro dipendente e/o assimilati contestuali al rapporto in essere con l'azienda;

NB: in presenza di più rapporti di lavoro (dipendente o assimilato) contestuali, per evitare la restituzione del beneficio indebitamente erogato da ciascun sostituto d'imposta, il lavoratore dovrà richiedere il riconoscimento del relativo importo ad uno solo sulla base della sua situazione reddituale complessiva.

3. aver già beneficiato, nel corso del 2014, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, del bonus.

NB: in questo caso il lavoratore potrebbe aver diritto ad un bonus di ammontare inferiore a quello determinato dall'azienda.

La comunicazione tempestiva delle situazioni sopra indicate consentirà di evitare che, sulla base dei soli dati reddituali in possesso dell'azienda, venga riconosciuto un bonus che dovrà successivamente restituire in tutto o in parte nelle mensilità successive, in sede di conguaglio o di dichiarazione dei redditi (Mod. 730/UNICO).

La invitiamo pertanto, qualora lo ritenga necessario, a comunicarci le informazioni di cui sopra consegnandoci il modulo allegato alla presente informativa, debitamente compilato, preferibilmente entro la data del 28 maggio 2014. In assenza l'azienda provvederà a riconoscere il bonus, laddove spettante, in base alle informazioni in suo possesso.

Cordiali saluti.

L'Azienda